

(N. 1474)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, FIORE, LUSSU, GERVASI, FEDELI, FABBRI, FLECCHIA,
SPANÒ, MARIANI, BUSONI, CAPPELLINI e ZUCCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1956

Norme sulla polizia delle miniere e delle cave

ONOREVOLI SENATORI. — Lo studio del fenomeno infortunistico e della diffusione delle malattie professionali nelle miniere e nelle cave del nostro Paese, porta a constatare che indubbiamente ci troviamo di fronte ad una situazione quanto mai grave e preoccupante.

L'indice (percentuale su mille operai) relativo agli infortuni mortali e gravi (con degenza dell'infortunato superiore ai 30 giorni) in tutta l'industria estrattiva ha avuto, a partire dal 1945, un continuo aumento passando da 8,53 (1945) a 11,28 (1952). Limitando l'indagine alle miniere e alle ricerche e prendendo in considerazione anche gli infortuni lievi, il quadro appare ancora più disastroso. A partire dal 1948, infatti, i relativi numeri indici hanno avuto la seguente evoluzione: 1948 = 148,59; 1949 = 157,66; 1950 = 172,40; 1951 = 208,85; 1952 = 232,74. Da notare che l'ultimo indice riportato e dell'ordine di grandezza di quello relativo al 1943 è superiore a quelli del 1940 e del 1941. Esso rivela quindi una situazione infortunistica nelle miniere e nelle cave nazionali ancor più pesante di quella già intollerabile

del periodo di congiuntura nel quale, come è facilmente intuibile, la sicurezza sul lavoro degli operai era del tutto subordinata rispettivamente alla esigenza di affrettare al massimo i ritmi produttivi. È da osservare anche, pur non possedendo dati statistici ufficiali in merito, che queste condizioni sono andate via via aggravandosi dopo il 1952.

Gli immani disastri di Ribolla, dove nel 1954, in uno scoppio combinato di grisou e di polverino di carbone hanno trovato la morte 43 minatori e di Morgnano, dove nel marzo scorso altri 23 operai sono caduti pure per uno scoppio di grisou, possono senza altro essere considerati come gli episodi culminanti, nel quadro opprimente delle condizioni di insicurezza di quasi tutti i centri estrattivi nazionali.

Anche la diffusione delle malattie professionali dei minatori e dei cavaatori può, ben a ragione, definirsi allarmante. In Sardegna, ad esempio, dallo studio delle schermografie eseguite dall'E.N.P.I. Regionale, tra il 1947 e il 1951, risulta che su 22462 lavoratori esaminati 2830, pari al 12,12 per cento, presentavano

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forme polmonari di reticolazione lieve o intensa, 770 pari a 3,5 per cento, presentavano forme di silicosi nodulare, 232 pari all'uno per cento risultavano affetti da silicosi massiva e 42 pari a 0,2 per cento da silico-tubercolosi. Il numero complessivo di silicotici accertati in Sardegna,

nel periodo considerato, ascendeva a ben 3.874 casi, 16 per cento dei soggetti esaminati.

Questi silicotici sono i minatori delle miniere metallifere sarde, per le quali il quadro dello sviluppo della silicosi, sempre tra il 1947 e il 1951, era, in particolare, il seguente:

Anno	Op. schermografati	Casi di silicosi	Percentuali accertate
1947	3.889	431	11 - %
1948	5.551	743	13,3 %
1949	4.527	857	18 - %
1950	5.227	1.165	22 - %
1951	2.887	677	23,4 %

Anche la situazione dei lavoratori del gruppo delle miniere del Grossetano, nei confronti della silicosi, può definirsi molto seria. A documentarlo basterà ricordare che sul finire del 1953, tra i ricoverati del sanatorio di Grosseto affetti da t.b.c., il 20 per cento era rappresentato da lavoratori di miniere di pirite della zona.

Da menzionare anche l'aggravamento del fenomeno delle malattie professionali nelle zolfare siciliane, per la recrudescenza dell'anchilostomiasi tra i lavoratori di alcune miniere, in conseguenza delle peggiorate condizioni igienico-sanitarie, e l'accentuarsi dei casi di bronchite da fumo per inalazione di anidride solforosa, causati dai primordiali sistemi di fusione del minerale zolfifero.

Le cause generali della grave situazione più sopra tratteggiata sono, com'è noto, molteplici.

Anzitutto, la mancanza di norme giuridiche adeguate a salvaguardare concretamente l'integrità dei lavoratori addetti ad un'industria aperta di continuo ai pericoli ed al logorio fisico più accentuato.

La vigente legge di polizia mineraria e le norme regolamentari che la integrano risalgono, infatti, rispettivamente alla fine del secolo scorso (1893) ed ai primi del presente secolo (1907), ad un'epoca cioè in cui la nostra industria estrattiva presentava condizioni tecnico-organizzative del tutto primordiali. Nel-

l'ultimo cinquantennio, per l'evoluzione dei sistemi di coltivazione, per l'impiego della energia elettrica e dell'aria compressa in miniera e in cava, per la meccanizzazione della perforazione, dei trasporti interni ed esterni, si sono avute radicali trasformazioni della tecnica mineraria che se anche, come vedremo, hanno avuto nelle nostre lavorazioni un'applicazione molto scarsa, hanno determinato condizioni di lavoro del tutto nuove e lontane dal quadro di attività considerate all'atto della promulgazione della legge e del regolamento di polizia mineraria.

Queste carenze normative si palesano ancor più gravi quando si considerano al di là dei problemi tecnici su cui si riflettono, le imprescindibili esigenze sociali dei lavoratori, delineatesi e venutesi faticosamente ad affermarsi soltanto durante la prima metà del secolo presente, come risultato delle lunghe e spesso dure lotte condotte dai minatori cavaatori in tutte le contrade minerarie del nostro Paese.

La necessità di un adeguamento della legge di polizia mineraria alla nuova situazione della industria è stata sentita, sia pure su di un piano strettamente tecnico, sin dal 1942, quando venne approvato dal Corpo delle miniere, con la collaborazione di numerosi esperti, il progetto di una nuova legge, corredato dalle necessarie norme regolamentari.

La guerra, le vicende dell'immediato dopoguerra portarono ad accantonare questo progetto, anche quando, dopo il ripristino degli istituti democratici, l'Organizzazione sindacale dei lavoratori dell'industria estrattiva, a più riprese, di fronte al moltiplicarsi degli infortuni ed all'aggravarsi della situazione sanitaria nei vari centri minerari, pose fermamente l'esigenza di non dilazionare ulteriormente la risoluzione di un problema tanto sentito dai lavoratori. Fu sul finire del 1951 che il Ministro dell'industria e commercio costituì una Commissione per lo studio e l'approvazione del testo di un nuovo progetto di legge e di un nuovo regolamento. Questa Commissione di funzionari tecnici e amministrativi ministeriali, di esperti tecnici e giuridici e di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, ha da tempo (almeno per quanto riguarda la legge) terminato il suo lavoro. Un lavoro molto imperfetto, in quanto tutte le proposte e gli emendamenti suggeriti in quella sede dai rappresentanti dei lavoratori sono stati sistematicamente rigettati, ma che pure avrebbe potuto costituire una base concreta per una discussione in Parlamento.

Le forti pressioni esercitate dal padronato minerario ognora preoccupato di dover sottostare a norme più precise e più rigorose di quelle in vigore, hanno sin'ora bloccato lo sviluppo di questa iniziativa ministeriale.

A parte le deficienze dell'attuale legge di polizia mineraria e la mancanza da noi di qualsiasi possibilità di controllo della sicurezza e dell'igiene delle miniere, attraverso le Commissioni antinfortunistiche e i delegati operai, giuridicamente riconosciuti e operanti in numerosi Paesi stranieri (mancanza che potrebbe essere superata con l'approvazione del progetto di legge n. 1115, di iniziativa parlamentare, presentato da oltre un anno), la grave situazione dei lavoratori minerari è direttamente in rapporto con le debolezze strutturali e nel lavoro pratico del Corpo delle miniere, l'organo tecnico statale preposto alla vigilanza degli esercizi estrattivi per quanto concerne la sicurezza e, in generale, l'integrità fisica dei lavoratori.

Il ruolo di tale importante servizio, infatti, comprende soltanto 250 funzionari tecnici, i

quali dovrebbero esercitare la sorveglianza su 2.000 permessi di ricerca (di cui 850 attivi), su circa 1.500 miniere (di cui 900 attive) e su molte migliaia di cave. In queste condizioni e con l'esiguità dei fondi di cui può disporre, il Corpo delle miniere può ispezionare soltanto una o due volte l'anno le maggiori miniere, sì e no una volta gli altri esercizi minerari, le ricerche e le cave più importanti e quasi mai le ricerche e le cave minori.

Questa inefficienza operativa, da cui spesso deriva una vera e propria deficienza di autorità e di prestigio per gli Uffici distrettuali delle miniere, costringe talvolta anche i migliori dirigenti tecnici del Corpo delle miniere a scendere sulla via del compromesso nell'applicazione della legge, o addirittura su quella della supina accettazione di metodi di lavorazione contrastanti con la stessa legge, adottati dai gruppi minerari, tenendo conto soltanto del loro profitto. L'accertamento, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle pesanti responsabilità dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Grosseto, per il disastro di Ribolla ed il conseguente arresto del funzionario, ci sembra lumeggino sufficientemente questa incresciosa ed intollerabile situazione.

Ma sono le condizioni tecniche ed economico-produttivistiche generali e particolari del nostro apparato estrattivo e soprattutto del monopolio che controlla la nostra economia mineraria che, fondamentalmente, determinano la insufficiente sicurezza e le deficienze delle lavorazioni.

Per la maggior parte le nostre miniere e le nostre cave sono ad un livello tecnico assai basso e posseggono attrezzature ed impianti in misura sì limitata, da corrispondere tutt'al più alla fase iniziale di quel processo di meccanizzazione delle coltivazioni, che è stato largamente attuato nelle miniere e nelle cave di tutti i Paesi anche solo tecnicamente avanzati.

È noto che queste deficienze tecniche dipendono, in larga misura, dal ruolo di riserva per le speculazioni congiunturali, assegnata dagli industriali ad una parte cospicua del nostro patrimonio minerario. Ciò conferisce alla nostra produzione mineraria un andamento tipicamente discontinuo, con improvvise espansioni produttive, che trovano quasi

sempre tecnicamente impreparate le aziende e che vengono attuate mediante rischiose e logoranti lavorazioni di rapina e con lunghe stagnazioni e crisi, durante le quali il così detto « ridimensionamento » della mano d'opera occupata si traduce spesso in un insopportabile supersfruttamento dei lavoratori.

In un quadro, obbiettivo completo delle condizioni di lavoro dei minatori e dei cava- tori italiani, si deve, infine, tenere presente anche la situazione sociale di questa categoria di lavoratori.

Il lavoro in miniera è un'occupazione dura, che richiede prestanza fisica, vigilanza assidua, continua prontezza di riflessi e doti non comuni di ardimento. Queste qualità, indispensabili per il minatore, possono essere conservate e rafforzate soltanto quando nelle ore di riposo, dopo la sua dura fatica, egli può condurre una vita serena scevra di preoccupazioni personali e famigliari, igienicamente adeguata al recupero delle esauste energie, in una casa degna di questo nome, in una ricreazione semplice, ma concreta. Ora, le condizioni medie di vita dei minatori e cava- tori italiani non rispecchiano affatto o rispecchiano solo assai insufficientemente questi elementi e indispensabili esigenze.

La povertà del salario, il problema sempre grave dell'abitazione o dell'alloggio per il lavoratore isolato, la mancanza di assistenza sanitaria e di conforti igienici, la preoccupazione per l'instabilità del proprio lavoro, quella per le limitazioni che spesso si presentano per l'istruzione e la formazione professionale dei figli, la meschinità o l'assenza dei luoghi di svago, costituiscono un quadro di difficoltà e di miseria che non può non influire sulle condizioni fisiche e morali del minatore quando riprende il suo duro lavoro, preparando la via a quell'attimo di distrazione o d'imprudenza, che in miniera ha quasi sempre una tragica conseguenza, ed al più facile attacco delle malattie professionali.

La sobria e documentata analisi che precede, mostra che per una radicale trasformazione delle gravi condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, si renderebbe indispensabile una profonda riforma delle strutture economiche e sociali della nostra industria estrattiva.

L'esigenza immediata, se pur di non decisiva portata, è quella di avere intanto una legge ed un regolamento di polizia mineraria, ispirati dalle più urgenti ed elementari esigenze dei lavoratori.

Il progetto di legge che noi presentiamo vuole appunto colmare, almeno per la parte sostanziale, le accennate gravi deficienze della legge mineraria vigente.

Per corrispondere veramente all'interesse dei lavoratori ed a quelle dell'economia mineraria del nostro Paese, la nostra proposta di legge si pone il duplice obbiettivo di dettare norme per una più efficace salvaguardia dell'integrità fisica dei lavoratori in una industria mineraria moderna e per garantire la razionale coltivazione dei giacimenti normalizzando, ai fini della sicurezza ed ai fini tecnico-economici, la anacronistica situazione di alcuni fondamentali settori della nostra economia mineraria: ad esempio, quello degli zolfi siciliani e quello dei marmi apuani, nei quali l'eccessivo spezzettamento delle lavorazioni favorisce il persistere di attività di tipo artigianale nocive alla rinascita industriale, ed il persistere di intollerabili gravami finanziari parassitari (sub-concessioni, gabelle, ecc.).

Per quanto riguarda più specificatamente le esigenze degli addetti alle lavorazioni minerarie e di cava, il nostro progetto contempla il necessario conferimento di una più larga autorità tecnica e giuridica al Corpo delle miniere, organo che, per la sua competenza e per la sua imparzialità, deve costituire una sicura garanzia per la giusta applicazione della legge. Di qui la fondamentale esigenza che il servizio minerario dello Stato sia posto in grado, e per numero e preparazione dei suoi quadri tecnici e per disponibilità di mezzi finanziari, di esercitare, con la massima frequenza e severità la vigilanza estesa a tutti gli esercizi estrattivi, sia pure di minimo significato economico.

Vi sono però problemi non strettamente tecnici di vigilanza, che sfuggono alla competenza degli ingegneri delle miniere e per i quali è tassativo l'intervento dei sanitari. È ai medici del lavoro che, in mancanza di appositi quadri specializzati del Corpo delle miniere, dovrà essere affidato questo delicato controllo, per il quale i medici stessi dovranno assumere

parimenti ai funzionari dei distretti minerari) la precisa veste giuridica di Ufficiali di polizia giudiziaria.

Per garantire poi, la democratica partecipazione dei lavoratori al miglioramento delle condizioni del loro ambiente di lavoro, il nostro progetto sancisce il principio che i lavoratori stessi abbiano facoltà di sollecitare, per mezzo di propri rappresentanti, ispezioni straordinarie, anche d'urgenza alle lavorazioni, da parte dell'Autorità Mineraria e con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, per giudicare le condizioni dei cantieri, riguardo ad eventuali pericoli di sinistri, alle prestazioni fisiche particolarmente gravose, alla necessità di misure preventive e igienico-sanitarie, alla razionalità tecnica delle coltivazioni, ecc.

Per l'accertamento delle responsabilità relative alla irregolare condotta dei lavori, sia ai fini tecnici che ai fini della sicurezza e della igiene dei cantieri, la presente proposta di legge considera oltre che la competenza dei direttori, dei tecnici e dei sorveglianti anche quella delle Direzioni generali, dei Consigli di Amministrazione, ecc. È da tenere presente, a questo proposito, che spesso una coltivazione « a rapina », un impiego della manod'opera in lavori rischiosi e insalubri, senza le necessarie garanzie, un intenso « supersfruttamento » dei lavoratori, più che da imperizia tecnica del personale locale dirigente e di sorveglianza, sono determinati dalle esigenze degli uffici commerciali della società, non aderenti alle effettive possibilità produttive della miniera, dall'ingordigia dei Consigli di Amministrazione, dalle feroci restrizioni delle così dette « spese improduttive », ecc.

Per quanto si riferisce alla unificazione della direzione di due o più esercizi estrattivi contigui, il nostro progetto prevede che essa sia esercitata non soltanto per quanto concerne la reciproca sicurezza delle miniere e delle cave, ma anche per ovviare alla già lamentata frammentarietà produttiva di alcuni settori estrattivi così esiziale per la nostra economia mineraria.

Infine, per un concreto avvio a soluzione delle principali istanze sociali dei lavoratori, viene proposto che sia fatto obbligo agli esercenti le miniere e le cave, di costruire presso tutti i centri estrattivi gli impianti igienici,

le cucine, le mense di cantiere e gli alloggiamenti per i minatori e per i cavatori e negli esercizi dove trovino impiego più di cinquanta lavoratori, le case di abitazione per operai non abitanti nella zona, raggruppate, là dove si rende necessario, in veri e propri villaggi operai, forniti di tutti i servizi e dei necessari edifici di uso collettivo, quali nidi d'infanzia, laboratori, sale ricreative, ecc.

Il Governo, onde evitare un approfondito e concreto dibattito in Parlamento, di tutta la situazione tecnico-economica, produttivistica e sociale dell'industria estrattiva, da cui dipendono le intollerabili condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, ha presentato al Senato, in data 25 maggio 1955 il progetto di legge n. 1070, per ottenere la delega a dettare norme di polizia mineraria.

A parte la situazione infortunistica, completamente falsata per l'immissione degli infortuni sia gravi che lievi, nelle miniere e nelle ricerche e per l'assoluta ignoranza dei problemi di sicurezza dell'industria marmifera e dei materiali da costruzione, nella quale, come è noto, trovano impiego non meno di 50.000 lavoratori, la relazione che accompagna il progetto di legge governativo pone in risalto solo alcuni aspetti tecnici del fenomeno infortunistico e trascura (come del resto lo stesso schema legislativo) i problemi di fondo tecnico-strutturali e produttivistici della industria, con esso fenomeno direttamente collegati.

Di più, il progetto di legge delegata, volutamente equivoca tra *legge e regolamento* di polizia mineraria. Come è noto, la prima consta di pochi articoli fondamentali di indirizzo generale che nulla hanno di tecnico mentre la parte tecnica è logicamente racchiusa nel Regolamento che sostituirà il necessario complemento della legge. Ora se si può ammettere che il Regolamento formi oggetto di elaborazione ad opera di una Commissione governativa (a far parte della quale però, in ogni caso, dovrebbero essere chiamati i rappresentanti dei lavoratori) è del tutto inammissibile che la legge debba sfuggire all'esame del Parlamento.

Questi motivi di fondo, che rendono inaccettabile il progetto di legge governativo, giustificano l'urgenza di una sollecita, approfondita discussione in Parlamento del presente progetto di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le lavorazioni sotterranee ed a cielo aperto delle miniere e delle cave comprese nella 1^a e nella 2^a categoria del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, devono essere condotte con criteri tecnici intesi a garantire la razionale utilizzazione del patrimonio minerario ed a salvaguardare, nel modo più efficace, la incolumità e la salute delle persone.

Art. 2.

Le lavorazioni stesse non devono compromettere la stabilità delle opere pubbliche e private, nè modificare il regime dei corsi d'acqua e delle sorgenti. Non è ammessa deroga a tale principio se non a seguito di autorizzazione espressa dell'Autorità mineraria, sentiti gli enti e le parti interessate.

Art. 3.

Le escavazioni di cui all'articolo 1 dovranno essere altresì condotte in modo da promuovere il tempestivo sviluppo delle ricerche ed il migliore sfruttamento dei giacimenti di materiali utili, curando l'applicazione e l'aggiornamento dei metodi più appropriati e rispondenti alla razionale utilizzazione del patrimonio minerario nazionale.

In particolare, per prevenire al massimo gli infortuni nelle miniere e nelle cave, dovrà essere curata dagli esercenti l'applicazione alle lavorazioni dei moderni procedimenti tecnici di coltivazione e degli impianti di meccanizzazione.

Art. 4.

Le disposizioni della legge presente si applicano anche agli impianti che completano il ciclo produttivo delle miniere e delle cave, compresi quelli di compressione degli idrocarburi. Agli effetti della stessa legge, le prospezioni e le ricerche vengono considerate quali

miniere, e le torbiere quali lavorazioni di cava. Non sono, invece, assoggettati alla legge i lavori di escavazione delle sabbie e delle ghiaie da costruzione, autorizzati dalle competenti Autorità, nell'alveo dei corsi d'acqua e lungo le spiagge marine e dei bacini lacustri, semprechè, per i relativi giacimenti, non siano stati concessi diritti minerari a termine del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e delle successive modifiche del decreto stesso, completate dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Art. 5.

La vigilanza sui lavori indicati nei precedenti articoli, e sull'applicazione della presente legge e di qualunque altra disposizione ritenuta necessaria ed emanata per la sicurezza e la razionale conduzione delle ricerche e delle coltivazioni, è affidata agli organi centrali e periferici del Corpo delle miniere.

Per quanto si riferisce alle particolari norme per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori, gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere opereranno di concerto ed in collaborazione con gli ispettori medici del Ministero del lavoro e con gli altri medici dello Stato specializzati in medicina del lavoro, all'uopo designati dal Corpo delle miniere.

I funzionari predetti potranno avvalersi, nel disimpegno delle loro mansioni, della collaborazione degli organi aziendali elettivi dei lavoratori.

Art. 6.

Nell'ambito di ciascun distretto l'ingegnere capo rappresenta l'Autorità mineraria ed ha facoltà di emanare i provvedimenti previsti dalla presente legge, nonchè quelle ordinanze regolamentari richieste da particolari situazioni locali ed occorrenti per la pratica attuazione della legge stessa e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia mineraria.

Nei casi di urgenza, i provvedimenti di cui sopra potranno essere adottati dai funzionari incaricati delle ispezioni, salvo conferma da parte dell'ingegnere capo.

Contro i provvedimenti e le ordinanze suddette è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 7.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, gli ispettori medici del lavoro e gli altri sanitari, designati in base al precedente articolo 5, nel disimpegno dei compiti ad essi affidati dalla presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

I funzionari predetti, nonchè i geologi ed i chimici del Corpo delle miniere hanno il diritto di ispezionare i lavori delle miniere, delle cave e degli impianti annessi. È fatto obbligo agli esercenti o ai loro rappresentanti di fornire agli stessi i mezzi necessari per le ispezioni e tutti i dati informativi richiesti sulle lavorazioni. In caso di rifiuto, è data facoltà ai funzionari di richiedere l'intervento e l'assistenza della forza pubblica.

Art. 8.

I rappresentanti dei lavoratori possono richiedere all'Autorità mineraria, sopraluoghi, anche d'urgenza, alle lavorazioni, per verificare le eventuali deficienze di sicurezza o igienico-sanitarie e per normalizzare o condizionare situazioni di lavoro in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, o comunque particolarmente gravose per i lavoratori. I risultati di tali ispezioni, nelle quali i lavoratori saranno rappresentati, verranno comunicati per iscritto alle parti interessate.

Art. 9.

Gli esercenti delle lavorazioni di cui agli articoli 1 e 4, sono tenuti alla denuncia dell'esercizio ed alla notificazione del personale preposto alla direzione o vigilanza delle lavorazioni.

Art. 10.

Gli esercenti le miniere e le cave in sotterraneo ed a cielo aperto sono altresì tenuti alla compilazione ed al continuo aggiornamento del piano dei lavori. Semestralmente i piani dovranno essere inviati ai distretti minerari che ne cureranno il controllo apponendovi i relativi visti.

Nei casi di inosservanza totale o parziale di tali norme da parte degli esercenti, l'ingegnere capo del distretto minerario ha facoltà di disporre di ufficio i necessari rilevamenti ed accertamenti per la compilazione dei piani, restando a carico degli esercenti le relative spese.

Art. 11.

Gli scavi ed i sondaggi di ricerca dovranno essere praticati, tenendo conto delle distanze minime dai corsi d'acqua, dalle sorgenti e dalle opere pubbliche e private. Tali distanze saranno stabilite dal regolamento che integrerà la presente legge.

Art. 12.

Nel caso in cui le escavazioni e le lavorazioni siano condotte in modo non conforme a quanto negli articoli 1, 2 e 3, quando, per qualunque motivo, sia in pericolo la sicurezza delle persone o delle cose, l'ingegnere capo del distretto minerario comunica all'esercente le prescrizioni ritenute necessarie ed il termine utile concesso per eventuali controdeduzioni. Allo scadere di tale termine, l'ingegnere capo stabilisce, con propria determinazione, i provvedimenti da adottare.

Per quanto disposto con l'articolo 3, l'ingegnere capo del distretto minerario, determinerà, caso per caso, le concrete possibilità di meccanizzazione degli impianti, e dei servizi delle miniere o delle cave, in relazione alla natura dei giacimenti ed alle condizioni tecnico-economiche generali del rispettivo settore produttivo.

È data all'ingegnere capo la facoltà di fissare un termine per la razionalizzazione tecnico-strutturale degli esercizi.

Art. 13.

L'ingegnere capo del distretto minerario deve accettare, quando i lavori non siano regolarmente condotti, se ciò dipende dall'imperizia o dall'insufficienza numerica del personale dirigente e sorvegliante, preposto ai lavori, ovvero all'insufficienza numerica dei lavoratori.

Qualora risultino le incapacità o le insufficienze suddette, l'ingegnere capo, con propria determinazione, assegna all'esercente un termine perchè provveda ad eliminare le deficienze constatate. Quando queste manchevolezze non dipendano da imperizia della direzione o della sorveglianza, bensì da ritmi produttivi inadeguati alle possibilità dei cantieri o dal numero degli operai impiegati, imposti dagli organi direttivi locali o centrali dell'azienda, l'ingegnere capo assegna pure un termine per la normalizzazione delle lavorazioni.

La sostituzione del personale munito di laurea di ingegneria o di diploma di perito minerario, in caso di riconosciuta imperizia, può essere imposta solo dal Ministero per l'industria e commercio, su proposta dell'Ufficio distrettuale delle miniere, sentiti l'esercente, l'interessato e la organizzazione sindacale o professionale dello stesso.

Art. 14.

Se i lavori di miniere o di cave vicine sono condotti in modo da impedire o compromettere la razionale coltivazione dei giacimenti o da pregiudicare la reciproca sicurezza delle lavorazioni, l'ingegnere capo, oltre ad adottare le prescrizioni contenute nell'articolo 12, potrà disporre l'unificazione parziale o totale della direzione di detti esercizi. Sentiti gli interessati, l'ingegnere capo fissa un termine per la nomina di un direttore unico, o per un accordo delle parti, e per la ripartizione della spesa.

Allo scadere di tale termine, qualora non sia stata raggiunta l'intesa tra le parti interessate, è data facoltà all'ingegnere capo del distretto minerario di nominare il direttore dell'esercizio e di stabilire le quote per le spese della nuova direzione.

Il direttore unico presenterà all'Ufficio distrettuale delle miniere, entro un termine fissato dall'ingegnere capo, i necessari progetti per la normalizzazione delle lavorazioni.

Art. 15.

Tutti i lavori a cui si riferisce la presente legge, dovranno essere gestiti direttamente

dagli esercenti. È pertanto vietata ogni forma di appalto, anche parziale, delle relative lavorazioni.

Art. 16.

Fermo il disposto dell'articolo 11 del regio decreto-legge n. 1765 del 18 agosto 1935, gli esercenti hanno l'obbligo di informare d'urgenza l'Ufficio distrettuale delle miniere e quello locale di pubblica sicurezza degli infortuni gravi o mortali e dei sinistri che avvengono nei lavori minerari o di cava e negli impianti annessi, di notificare alle Autorità suddette qualunque altro fatto che possa costituire indizio di pericolo per la sicurezza delle persone, dei giacimenti e delle cose, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge.

L'esercente della miniera o cava ha l'obbligo di eseguire i lavori di salvataggio e quelli necessari a prevenire pericoli imminenti.

Gli esercenti di miniere o cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione i mezzi ed il personale di cui dispongono, salvo il rimborso delle spese.

Art. 17.

Fino all'arrivo dell'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere o di un suo rappresentante, l'Autorità di pubblica sicurezza raccoglie le prime testimonianze sul sinistro, constata la situazione del cantiere in cui è avvenuto e al fine di evitare che le riparazioni urgenti possano occultare le cause del sinistro, ne fa una descrizione annotando i nomi delle persone che hanno eseguito l'opera di soccorso. All'arrivo dell'ingegnere delle miniere, mette a sua disposizione gli elementi raccolti.

Art. 18.

L'ingegnere delle miniere o il suo sostituto constata le condizioni e le misure adottate esamina gli ulteriori provvedimenti disposti e decide sulla loro esecuzione di concerto con la direzione. In caso di disaccordo, può sostituirsi alla stessa nell'opera di salvataggio e ristabilimento della sicurezza.

Se è necessario, egli ha facoltà di requisire i mezzi necessari. Le relative spese sono a carico dell'esercente nell'interesse del quale sono eseguite le prestazioni.

L'ingegnere delle miniere verbalizza le sue constatazioni, mettendo in evidenza le cause tecniche del sinistro e traendone le conclusioni circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

Art. 19.

Le note per le spese occorrenti per quanto è previsto negli articoli 9, 14, 16 e 19, sono rese esecutorie dall'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere e rimesse all'Esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale.

Art. 20.

In caso di inadempienza alle prescrizioni impartite a termine degli articoli 10, 12, 13 e 14 o di resistenza da parte degli esercenti alla esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 9, 13 e 18, o di infrazione alla norma di cui agli articoli 15 e 16, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dall'articolo 23 e salvo il diritto dei lavoratori di percepire l'intero salario durante il periodo di interruzione dei lavori.

Art. 21.

I concessionari delle miniere, i titolari di permessi di ricerca e gli esercenti delle cave sono tenuti a costruire e mantenere in efficienza, nelle immediate adiacenze dei cantieri, gli impianti igienici, le cucine, le mense e gli alloggiamenti per i lavoratori non abitanti nella zona. Per i lavoratori di miniera o di cava, nei quali siano impegnati più di cinquanta lavoratori, oltre alle previdenze igieniche di cui sopra, i concessionari di miniera e gli esercenti di cava saranno tenuti alla costruzione di alloggi per i lavoratori non abitanti nella zona e per le loro famiglie. I gruppi di fabbricati dovranno essere forniti, sempre a cura della Società, delle necessarie opere stra-

dali e idrauliche e degli uffici di uso collettivo (scuole, sale ricreative, nidi d'infanzia, ecc.). Per divenire esecutivi i progetti di cui sopra dovranno essere preventivamente esaminati ed approvati dall'Autorità mineraria. Per gli impianti igienici saranno anche sentiti gli organi sanitari dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 22.

Entro 20 (venti) giorni dalla notifica suddetta, gli interessati potranno presentare ricorso al Ministero dell'industria e commercio, contro i provvedimenti dell'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle Miniere.

Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere non abbia dichiarato esecutivo il provvedimento con ragioni di urgenza.

Art. 23.

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, alle norme del relativo regolamento ed alle disposizioni impartite dall'ingegnere capo dell'Ufficio minerario è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000; la pena potrà essere raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi di maggiore gravità, le infrazioni sono punite con l'ammenda fino ad un massimo di lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi. Le pene predette sono comminate senza pregiudizio delle penalità previste dall'articolo 650 del Codice penale.

Art. 24.

Le norme della presente legge, oltre a tutte le altre disposizioni relative alla salvaguardia dell'integrità fisica degli addetti alle lavorazioni minerarie e di cava, formeranno oggetto di una precisa e dettagliata tecnica in un apposito regolamento.

Questo sarà adeguato alle esigenze dell'economia mineraria italiana, ai moderni dettami della scienza e della tecnica, con particolare riguardo alla loro applicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il regolamento stesso, che dovrà essere continuamente adeguato ai sostanziali progressi della tecnica mineraria, terrà conto della moderna e più avanzata legislazione sociale e mineraria italiana e degli altri Paesi.

Art. 25.

Ove siano costituite Regioni munite di statuto speciale ai sensi dell'articolo 116 della

Costituzione, i provvedimenti previsti dalla presente legge sono adottati dai competenti organi regionali.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti, concernenti la materia disciplinata dalla presente legge.